

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il **DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE**, nel seguito denominato D.R.A., con sede e domicilio fiscale in via Ugo La Malfa 169, Palermo, Codice fiscale 80012000826, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Dirigente Generale, dott.ssa Patrizia Valenti,

E

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN, ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE (d'ora in avanti SZN) con sede in Napoli alla Villa Comunale, codice fiscale 04894530635, qui rappresentata dal proprio Presidente e legale rappresentante Prof. Roberto Bassi.

PREMESSE

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

VISTA la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

VISTO il decreto 6 giugno 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversità, dell'Osservatorio nazionale per la Biodiversità e del Tavolo di consultazione.

CONSIDERATO che l'Osservatorio regionale della biodiversità è parte

integrante e nodo della strategia nazionale per la biodiversità ed è considerato obiettivo fondamentale per la conoscenza del patrimonio naturale siciliano, nonché per programmazione strategica delle attività discendenti;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale territorio e Ambiente gestisce il Sistema Informativo Territoriale Regionale e Ambientale (SITR - SIRA) con competenze sui dati cartografici e servizi di interoperabilità, uniformandosi alle direttive in materia di monitoraggio sulla biodiversità impartite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 473 del 16 giugno 2019 che adotta il Piano operativo 2019/2021 dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana (ORBS), il quale definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie coerenti con gli indirizzi della Strategia Europea della Biodiversità, contribuendo alla costituzione della Rete Nazionale di Osservatori e/o Uffici per la biodiversità.

CONSIDERATO che la SZN, è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

VISTO che la SZN ha come missione la ricerca biologica, con specifico riferimento agli organismi marini e alla loro biodiversità, in stretto legame con lo studio degli ecosistemi marini, attraverso un approccio integrato e interdisciplinare;

CONSIDERATO che la SZN svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello

sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita e tali attività sono perseguite per sviluppare e promuovere il progresso economico, sociale e culturale del Paese;

VISTO che nell'ambito di tali finalità, la SZN svolge attività di ricerca scientifica finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei settori individuati nel proprio Statuto, anche in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati.

CONSIDERATO CHE

- la SZN nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, mediante apposite convenzioni, può partecipare, congiuntamente ad altre Amministrazioni, all'esecuzione di programmi e progetti tramite l'apporto delle proprie competenze come sopra evidenziate;
- le attività di SZN e D.R.A rientrano appieno nelle finalità dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana (ORBS);
- le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare con la presente Intesa, assunta ai sensi dell' Art. 15 della L. 241/1990, i propri rapporti mediante l'integrazione delle competenze che ciascuna di esse esprime nell'esecuzione delle funzioni riservate dalla propria legge istitutiva ovvero dal proprio statuto, instaurando una forma di collaborazione volta a valorizzare le informazioni disponibili attivando il loro interscambio per il conseguimento di un fine comune che conduce all'incremento del patrimonio di dati sulla biodiversità siciliana;
- è prevista, altresì, la possibilità che le risorse umane dedicate all'attuazione della presente Intesa possano operare, a seconda delle necessità, presso sedi e uffici di entrambi gli enti sottoscrittori, ovvero presso altre sedi

all'uopo condivise per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli atti menzionati nel presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Articolo 2

Oggetto del Protocollo d'Intesa

Oggetto del presente Protocollo d'intesa è la partecipazione all'implementazione dell'**Osservatorio della biodiversità della Regione Siciliana** e la condivisione della piattaforma dei dati sulla biodiversità del territorio siciliano, nonché la collaborazione nel campo della ricerca scientifica, gestione sostenibile e conservazione della biodiversità marina, lo sviluppo e la presentazione congiunta di progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività di ricerca e di formazione. L'attività comune sarà, altresì, indirizzata alla messa a sistema dell'informazione esistente e all'acquisizione e aggiornamento dati ai fini della conservazione, protezione della biodiversità, del funzionamento degli ecosistemi marini e dell'utilizzo ecosostenibile della risorsa mare.

La SZN metterà a disposizione le proprie competenze nell'ambito della biologia marina, ecologia marina, conservazione biologica, pianificazione spaziale marittima, zonizzazione e gestione delle Aree Marine Protette. La SZN potrà svolgere in accordo con D.R.A., attività di terza missione, di

divulgazione e educazione ambientale per far conoscere il ruolo e l'importanza della biodiversità siciliana.

Il D.R.A potrà mettere a disposizione le informazioni relative all'Osservatorio regionale della Biodiversità Siciliana inerenti allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo..

Il D.R.A e la SZN metteranno a disposizione i dati disponibili per il conseguimento di un fine comune che conduce ad un incremento patrimoniale attribuibile alla Pubblica Amministrazione nel complesso considerata ed in particolare per la valorizzazione della biodiversità siciliana.

Articolo 3

Attività previste

- a) Contribuire alla attuazione di piani di monitoraggio ambientale di habitat e specie, rilevando indici ed indicatori sullo stato dell'ambiente e della biodiversità regionale;
- b) contribuire all'aggiornamento della banca dati siciliana della biodiversità terrestre e marina;
- c) contribuire alla produzione dei report periodici ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE e art. 12 Direttiva 147/2009/CE;
- d) contribuire all'aggiornamento periodico delle banche dati gestione della Rete Natura 2000;
- e) contribuire all'avvio delle attività di mappatura dei servizi ecosistemici secondo il modello Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, MAES;
- f) contribuire all'attuazione del PAF (Priority Actions Framework) Natura

- 2000;
- g) contribuire all'aggiornamento delle Carte tematiche ambientali della Regione siciliana;
 - h) contribuire all'elaborazione e la fornitura di dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, alla georeferenziazione delle singolarità di interesse naturalistico, geologico e geomorfologico, nonché sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale, permettendone la loro consultazione e esplorazione geografica.
 - i) contribuire alla sperimentazione e la realizzazione di forme di acquisizione di dati aperta ad una libera partecipazione di studiosi e di cittadini, facilitando l'implementazione di una banca dati diffusa e partecipata relativa al patrimonio della biodiversità regionale.

Articolo 4

Impegni di spesa

Il presente Protocollo d'Intesa regola rapporti di collaborazione come esposti nell'articolo 1. Lo svolgimento delle attività che saranno previste in forza della presente Intesa non dovrà comportare alcun onere finanziario a carico delle parti coinvolte.

Articolo 5

Obblighi delle Parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Intesa, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni

previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Intesa, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Inoltre, Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Protocollo d'intesa, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Protocollo con modalità omogenee.

Articolo 6

Proprietà dei dati

In merito alla proprietà industriale, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto.

In particolare, ognuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto in precedenza da ciascuno di essi realizzato individualmente. Tutti i risultati derivanti dai progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Articolo 7

Modalità di condivisione dei dati

La fornitura dei dati verrà testimoniata da apposito verbale di consegna da consegnare da parte del ricevente, e contestualmente al ricevimento, verrà verificata la loro idoneità.

I dati forniti sono classificati secondo il seguente schema:

I livello - Dati primari: raccolti nell'ambito del progetto ossia tabelle di dati (dati di presenza) su specie ed habitat marini e terrestri provenienti da fonti storico-bibliografiche o programmi di monitoraggio o piani di gestione

II Livello - Dati derivati: prodotti tramite elaborazioni effettuate sui dati primari e mirate a generare viste aggregate degli stessi; in particolare si tratta di distribuzione di specie e di habitat

III Livello – Metadati: metadati, accessibili dal portale ORBS, ossia tutti i metadati collegati ai dati prodotti.

Articolo 8

Pubblicazione dei dati

I dati e le informazioni raccolti saranno resi pubblici, in accordo tra entrambe le Parti, mediante inserimento nel sito istituzionale dell’“Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana”.

Articolo 9

Durata e decorrenza

Il presente Protocollo d’intesa ha una durata di **6 anni** a far data dalla notifica del decreto di approvazione dello stesso, con possibilità di rinnovo previo atto scritto tra le parti.

Articolo 10

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti per lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo d’Intesa, unicamente per le finalità connesse, e all’osservanza delle norme e dei principi fissati nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.lgs. n. 196/2003.

Articolo 11

Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del Codice civile in quanto compatibili.

Le Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

Dipartimento Regionale dell'Ambiente Stazione Zoologica Anton Dohrn II

Dirigente Generale

Presidente

Dott.ssa Patrizia Valenti

Prof. Roberto Bassi



Firmato
digitalmente da
PATRIZIA
VALENTI

Firmato digitalmente da Roberto Bassi
Data: 08.06.2024 11:48:57 CEST